

CIRCOLARE n° 03/2019

OGGETTO: - DECRETO CRESCITA – D.L. 34/2019 –
- CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA – D.Lgs. n. 14 del 12/01/2019
- VARIE

DECRETO CRESCITA

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile scorso il D.L. 34/2019, c.d. Decreto Crescita, entrato in vigore il 1° maggio 2019; di seguito le principali novità di interesse.

SUPER AMMORTAMENTO - ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti che effettuano investimenti in **beni materiali strumentali nuovi** dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019, **il costo di acquisizione è maggiorato del 30 per cento**. La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedenti il limite di 2,5 milioni di euro. Per quanto riguarda l'acquisto di veicoli si precisa che la norma agevolativa, come per l'ultima versione, è inapplicabile per l'acquisto di autovetture ad uso promiscuo mentre lo è per l'acquisto di autocarri, autoarticolati, autobus, pale meccaniche ecc.

REVISIONE MINI IERS - Viene integralmente riscritta, a mezzo dell'abrogazione dei commi 28-34, L. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), la c.d. MINI IRES con la conseguenza che, fino a concorrenza dell'importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'incremento di patrimonio netto, l'IRES è ridotta:

- dell' 1,5% per il 2019;
- del 2,5% per il 2020,
- del 3% per il 2021 e
- del 3,5% a decorrere dal 2021.

Viene prevista l'estensione dell'agevolazione anche per i soggetti Irpef che producono redditi di impresa e sono in regime di contabilità ordinaria (quindi anche SRL che abbiano optato per la trasparenza fiscale)

Le disposizioni attuative saranno individuate con apposito decreto.

DEDUCIBILITA' IMU - viene rimodulata la percentuale di deducibilità dell'IMU relativa agli immobili strumentali dai redditi (non dall'Irap), nella seguente misura:

- 2019 per il 50%;
- 2020 e 2021 per il 60%;
- dal 2022 per il 70%

LAVORATORI IMPATRIATI - viene modificata la disciplina agevolativa per i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia, prevista dall'articolo 16, D.Lgs. 147/2015, con decorrenza 2020. Per effetto delle novità introdotte viene prevista la tassazione nel limite del 30% (prima era del 50%), dei redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente e di lavoro autonomo se:

- i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei 2 periodi di imposta precedenti e si impegnano a rimanervi per almeno un biennio;
- il lavoro è prestato prevalentemente in Italia.

Viene, inoltre, esteso l'ambito di applicazione, includendovi i soggetti che avviano un'attività di impresa in Italia a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

REGIME DEI FORFETARI - a decorrere dal 1° gennaio 2019, i contribuenti in regime forfetario che si avvalgono di dipendenti e collaboratori, sono tenuti ad effettuare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. Ciò vale anche per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che, dal 1° gennaio 2020 sceglieranno di applicare il regime dell'imposta sostitutiva del 20% introdotto dalla legge di bilancio 2019.

RECUPERO EDILIZIO - viene introdotto un regime di favore per il recupero del patrimonio edilizio che prevede, fino al 31 dicembre 2021, **l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna**, per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi 10 anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica A o B, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche, nonché all'alienazione degli stessi. In caso di mancata riconversione degli immobili, le imposte sono dovute nella misura ordinaria con applicazione degli interessi e delle sanzioni nella misura del 30% delle stesse imposte.

SISMA BONUS - viene estesa ai Comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3, la stessa aliquota di detrazione prevista per la zona 1. La disciplina generale del cd. "sisma bonus" prevede:

- la detrazione del 75% a fronte della riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore
- la detrazione dell'85% per cento a fronte della riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore

del prezzo di acquisto dell'unità immobiliare, calcolato su un ammontare massimo di spesa non superiore a 96.000 euro.

Viene, inoltre, introdotta una nuova modalità di fruizione della detrazione che può essere "convertita" in un contributo di uguale ammontare da fruirsi come sconto da parte del fornitore degli interventi agevolati.

(elenco zone simiche: <http://www.6aprile.it/featured/2016/08/31/classificazione-sismica-di-tutti-i-comuni-italiani.html#veneto>)

DETRAZIONE RISPARMIO ENERGETICO E SISMA BONUS - con l'obiettivo di incentivare la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e di prevenzione del rischio sismico, la nuova norma prevede che il soggetto avente diritto alle detrazioni per l'esecuzione di tali interventi agevolabili, possa optare:

- per l'utilizzo diretto delle detrazioni (con le solite modalità) o
- per un contributo di pari ammontare da fruirsi come sconto da parte del fornitore degli interventi agevolati direttamente in fattura. Tale contributo è recuperato dal fornitore sotto forma di credito d'imposta, di pari ammontare, da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo.

Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro il 30 maggio saranno individuate le modalità applicative.

BONUS AGGREGAZIONI - viene introdotto un regime agevolativo per le operazioni di **fusione, scissione e conferimento**, effettuate dal 1° maggio 2019 al 31 dicembre 2022, a condizione che non abbiano a oggetto imprese facenti parte dello stesso gruppo societario. Parimenti escluse sono le operazioni tra soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20% o controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto.

L'agevolazione consiste nel riconoscimento della **neutralità fiscale** di eventuali plusvalenze su beni materiali e immateriali, compreso l'avviamento per un ammontare massimo di 5 milioni di euro.

FATTURAZIONE ELETTRONICA - viene esteso l'obbligo di fatturazione elettronica anche alle operazioni con SAN MARINO come regolate con D.M. 24 dicembre 1993; Un provvedimento dell'Agenzia delle entrate individuerà le regole tecniche necessarie per l'attuazione.

DEFINIZIONE AGEVOLATA TRIBUTI LOCALI - per i tributi locali non riscossi a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati nel periodo 2000 - 2017, gli enti territoriali possono stabilire, entro 60 giorni, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. In tal caso gli enti territoriali, entro 30 giorni, daranno notizia dell'adozione dell'atto sul proprio sito internet.

OBBLIGHI INFORMATIVI EROGAZIONI PUBBLICHE – vengono modificati in modo sostanziale i commi 125-129 della Legge 124/2017 che hanno introdotto gli **obblighi informativi per i soggetti che ricevono erogazioni pubbliche** a decorrere dall'esercizio 2018 (quindi con effetto retroattivo).

Le nuove disposizioni modificando la trasparenza nei bilanci prevedendo che i seguenti soggetti:

- associazioni di protezione ambientale,
- associazioni dei consumatori,
- associazioni, onlus e fondazioni,
- cooperative sociali che svolgono attività a favore di stranieri

sono tenuti, a partire dall'esercizio finanziario 2018, a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, **entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria**, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni nell'esercizio finanziario precedente.

Inoltre, tutti i soggetti **obbligati all'iscrizione nel Registro delle Imprese** pubblicano nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a **sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria**, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni. I soggetti non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all'obbligo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti Internet.

A partire dal 1° gennaio 2020, l'inosservanza degli obblighi di cui sopra comporta una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

CREDITO D'IMPOSTA FIERE INTERNAZIONALI - al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese italiane viene introdotto un credito d'imposta per la partecipazione a fiere internazionali da parte delle PMI esistenti al 1° gennaio 2019. Il credito è pari al 30%, nel limite massimo di 60.000 euro, **delle spese di partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono all'estero**, relativamente alle spese per l'affitto degli spazi espositivi; per l'allestimento dei medesimi spazi; per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione.

CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

Il decreto legislativo n. 14 del 12/01/2019, entrato in vigore il 16/03/2019, introduce nel nostro ordinamento diverse norme di natura civilistica e penale onde prevenire e semmai gestire con procedure ben definite le crisi d'impresa. Queste norme riguardano in particolare nuove responsabilità degli amministratori, gli assetti organizzativi dell'impresa, la nomina di un organo di controllo (revisore legale).

La nomina del revisore legale, ai sensi del nuovo articolo 2477 del codice civile, **è obbligatoria nella società di capitale** (SPA e SRL) se "**ha superato per due esercizi consecutivi**" **UNO** dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale 2 milioni di euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni 2 milioni di euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio 10 unità.

Quando ricorrono i requisiti di cui sopra, le società devono provvedere a nominare il revisore legale e, se necessario, a uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle predette disposizioni entro nove mesi e cioè **entro il 19/12/2019**.

Tale obbligo scatta già dal 2019 se nel biennio 2017-2018 sono stati superati i citati limiti.

Lo Studio contatterà le aziende interessate in base ai dati già in suo possesso per gli adempimenti dovuti.

VARIE

SANATORIA IRREGOLARITA' FORMALI – come già comunicatovi nella ns. circolare n. 01 /2019, con la Legge 136/2018 è stata introdotta la possibilità di **sanare le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi di natura formale** che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP. **La regolarizzazione avviene attraverso il versamento di un importo di 200 euro per periodo di imposta da effettuarsi in unica soluzione o in un massimo due rate di pari ammontare scadenti il 31 maggio 2019 e 2 marzo 2020.** Tra le violazioni formali sanabili rientrano quelle riguardanti **l'errata applicazione dell'INVERSIONE CONTABILE** (c.d. "reverse charge) che prevedono per gli errori commessi (mancata od errata applicazione del meccanismo contabile) una sanzione in misura fissa da € 250 a € 10.000 dovuta in base a ciascuna liquidazione (mensile o trimestrale) e con riferimento a ciascun fornitore/committente.

L'adesione alla procedura di definizione si presenta di sicuro interesse per chi nel corso degli anni abbia realizzato operazioni in edilizia, considerato che, vista la complicata lettura ed interpretazione della norma, l'infrazione è alquanto probabile ed il rischio di sanzioni, in caso di verifica, molto pesante.

Invitiamo i clienti interessati a contattare quanto prima lo Studio per la definizione della pratica.

RITENUTE D'ACCONTO – raccomandiamo ancora una volta ai clienti che si appoggiano allo Studio per la gestione delle ritenute di acconto di inviarci entro il 10 di ogni mese, copia analogica delle fatture con indicata la data di pagamento, per la stesura del modello F24.

RIBADIAMO CHE LO STUDIO GESTISCE ESCLUSIVAMENTE LE RITENUTE D'ACCONTO RELATIVE A FATTURE CONSEGNATE COME SOPRA INDICATO; NON SARA' NOSTRA CURA VERIFICARE LE FATTURE ELETTRONICHE DEI CLIENTI NEL PORTALE ANCHE PER TEMPISTICHE DI REGISTRAZIONE DIVERSE RISPETTO AI TERMINI PER IL VERSAMENTO.

Pertanto, non ci riterremo responsabili di eventuali sanzioni per tardivi versamenti di ritenute d'acconto riferite a fatture non consegnate allo Studio nei termini indicati.

A disposizione per ogni altra informazione.

Cordiali saluti.

Spinea, 14/05/2019

Studio Cupoli